



EREDITA' DIGITALE E TUTELA GIUDIZIARIA

EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA



PROBLEMA DEFINITORIO PATRIMONIO DIGITALE

- Duplice problema →

No definizione normativa
Eterogeneità degli elementi che lo compongono

Patrimonio digitale: il complesso di

- *dati e informazioni*
- *Affidati a un sistema informatico installato su supporto fisico o virtuale ed espressi in linguaggio binario*



- A prescindere dalle modalità di utilizzo

Tendenzialmente imperituri



Immagine variegata
del titolare



→ Identità
digitale

LA DESTINAZIONE POST MORTEM DEL PATRIMONIO

- Regolamentazione contrattuale:
 - Divieto di accesso
 - Distruzione post mortem
 - (es CGC Yahoo)
- Risposta giudiziaria USA
 - Caso Justin Ellsworth : Michigan Probation Court n. 296/2005 (Yahoo)
 - Caso Sahara Daftary: Northern District CA 1204 (Facebook)

IN EUROPA BGH 12.7.2018

- Richiesta di accesso all'account Facebook da parte dei genitori di minore morta per sospetto suicidio
- *Iter argomentativo per non opponibilità modalità commemorativa:*
 - a) Universalità successione
 - b) Clausole non appartenenti al regolamento contrattuale e comunque vessatorie
 - c) Il contratto di fruizione account non è intuitus personae
 - d) No limitazioni GDPR per tutela dati dell'utilizzatore originario e dei terzi partner di comunicazione

GDPR

“considerando” numero 27 del Regolamento: Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute

Art. 6 I. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Lett. B: il trattamento si rende necessario per l'adempimento di un contratto, la cui parte contrattuale è la parte interessata

Lett. F: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali

ORDINAMENTO ITALIANO

Contratto è intuitus personae?



Profilo utilizzatore: modo di esprimere la propria personalità:



Rischi se si ammette piena trasmissibilità per gestione

Se intuitus personae: no configurabile successione nel rapporto contrattuale

No vessatorietà: art. 34 cod. Consumo: Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

CODICE PRIVACY. D.LGS 196/2003 AGGIORNATO AL D.LGS 101/2018

Art. 2-terdecies

- 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
- 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
- 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
- 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

FENOMENO SUCCESSORIO NEL PATRIMONIO DIGITALE?

- Se nel patrimonio digitale: beni o strumento di accesso a beni patrimoniali → 

The diagram consists of a green-bordered box with the word 'successione' inside. A horizontal arrow points from the text 'beni o strumento di accesso a beni patrimoniali' to the box. A vertical arrow points downwards from the bottom center of the box.
- 458 c.c.: divieto patti successori: in caso di divieto di trasmissione alcuni beni suscettibili di valutazione economica
- 587 I comma c.c. Beni disponibili per testamento
- Se nel patrimonio esistono dati di natura personale insuscettibili di valutazione economica: quale fondamento diritto dei terzi?
- mandato
- Legittimazione iure proprio (analogia art. 81 cpc?)

DIVIETO DEL TITOLARE

- 1) natura negoziale: analogia DAT legge 219 del 2017
- 2) condizioni specificità, libertà e informazione: speculari al consenso ex artt. 4 e 6 del GDPR
- 3) in che sede? CGC; testamento; altro atto negoziale (contrattuale o unilaterale)
- 4) contenuto più ampio: arg. Riconoscimento nomina mandatario ex art. 2 terdecies C. privacy
- 5) qualificazione giuridica: mandato post mortem exequendum

AMMISSIBILITÀ MANDATO DA ESEGUIRE DOPO LA MORTE DEL MANDANTE

- art. 1722 n. 4 il mandato si estingue: per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario
- Art. 458 c.c. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione (I) con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

TRIBUNALE DI MILANO : 10.2.2021

fatto



Decesso giovane chef in incidente stradale con distruzione smartphone Apple

Genitori: richiesta di accesso account spazio di archiviazione I cloud

Apple: rifiuto se non emesso ordine del tribunale con requisiti estranei a OG Italiano

Periculum: distruzione dati account dopo certo tempo di inattività

ARGOMENTAZIONE DEL TRIBUNALE

- Referente normativo art. 2 terdecies C. privacy
- No consta divieto. Fondamento art. 2 Cost; analogia DAT
- Illegittimità riferimento elementi OG straniero incompatibile OG Italiano
- No limiti tutela diritti privacy di terzi: art. 6 lett f GDPR

ALTRI PROFILI PROBLEMATICI: CARATTERE TRANSFRONTALIERO DELLE CONTROVERSIE

- Individuazione competenza giurisdizionale e clausole di proroga giurisdizione
- Referente normativi: Reg. Ue 1215 del 2012 . Bruxelles I bis: perimetro applicativo
- Soggettivo: Art. 4: domicilio del convenuto: le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro
- Oggettivo: art. 1: Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale.
- Fori alternativi: art. 7 obbligazioni contrattuali (luogo esecuzione della prestazione) e obbligazioni da fatto illecito (luogo in cui si è verificato eventus damni)
- Foro protettivo: artt. 17, 18 e 19 in materia di consumatori

CRITERIO PROTETTIVO PER IL CONSUMATORE

- Articolo 18 I. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto **può** essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, **davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore**. 2. **L'azione dell'altra parte** del contratto contro il consumatore può essere proposta **solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore**. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.
- Articolo 19 Le disposizioni della presente sezione **possono essere derogate solo da una convenzione**: 1) posteriore al sorgere della controversia; 2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

ART. 25 CLAUSOLA DI PROROGA GIURISDIZIONE

- L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza
- Problema: convenzione deve avere ad oggetto la competenza giurisdizionale di AG di uno stato membro.
- Ag USA?

SEGUE.

- Occorre distinguere : se controparte è consumatore: artt. 17 e ss Regolamento Bruxelles I bis e 33 lett. U codice del Consumo
- Se professionista: art. 4 legge 218 del 1995: la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata in favore di un giudice straniero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili
- Tribunale di Roma sent 5.5.2021
- l'art. 4 L. n. 218 del 1995 cit. andrà interpretato in conformità all'art. 25, 1 e 2 del Regolamento Bruxelles I-bis, e quindi la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza".
- Applicazione disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (recante il Codice dell'amministrazione digitale) adottate in conformità al Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS)
- La firma elettronica semplice può essere apposta attraverso una qualsiasi connessione di dati utile per l'autenticazione informatica su un documento elettronico, quali il codice PIN o le credenziali di accesso ai siti web
- Conclusione: validità della clausola di accettazione convenzionale della giurisdizione delle Corti californiane, contenuta nelle Condizioni generali unilateralmente predisposte da Facebook

SEGUE. PROFILI SOSTANZIALI. VESSATORIETÀ?

- Corte Cost. 428 del 2000: l'esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione, limitando i requisiti formali richiesti, rende oggi praticabile l'opzione ermeneutica, intesa ad escludere dalla portata precettiva degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le deroghe convenzionali alla giurisdizione, ormai esaustivamente regolate, quanto ai requisiti di forma, dal citato art. 4 della L. n. 218 del 1995

ACCORDI SULLA LEGGE APPLICABILE

- Regolamento 593 del 2008. Roma I
- Art. 3 : 1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
- Correttivi: c3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
- c4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente

SEGUE

- Consumatori: art. 6
- 1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
 - a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
 - b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;
- e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
- 2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

EVOLUZIONE DIGITALE E EVOLUZIONE CONTRATTUALE

- On line Tools
- 2013: Google: Gestione account inattivo
- 2015. Facebook: contatto erede
- In Italia: validità ai sensi dell'art. 2 terdecies?